

Enti Pubblici

ASP (Azienda di servizi alla Persona)

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Avviso 16 maggio 2025, n. 409

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITA IN ROMA, VIA DELLA COLONNA ANTONINA N. 27.

**BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
AD USO COMMERCIALE
SITA IN ROMA VIA DELLA COLONNA ANTONINA N. 27**

Ente appaltante: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4 Roma C.F. 80112430584 P. I.V.A. 06510971002 tel. 06/51.858.1 e-mail: info@irsm.it pec: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Finalità del bando: locazione di superfici immobiliari di proprietà dell'Ente aventi destinazione d'uso catastale C/1 (commerciale).

Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione all'offerta più alta.

Ubicazione delle superfici immobiliari oggetto della locazione: Via della Colonna Antonina n. 27 - Roma.

Durata della locazione: anni 6 (sei) rinnovabili per ulteriori anni 6 (sei), ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/1978 e s.m.i..

Base d'asta del canone di locazione: € 58.800,00 (euro cinquantottomilaottocento/00) annui ovvero € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) mensili oltre IVA se dovuta. Il canone locativo offerto in sede di gara, dal secondo anno di locazione, sarà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalla Legge, attualmente pari al 75% dell'indice ISTAT.

Responsabile del Procedimento: il Funzionario dell'Ufficio Patrimonio Geom. Marco Grasselli.

Visione ed estrazione di copie degli atti di gara: sito internet www.irsm.it e presso l'Ufficio Patrimonio dell'Istituto Romano di San Michele, P.le A Tosti 4 Roma.

Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 18 luglio 2025. Le offerte dovranno essere redatte utilizzando modalità e modulistica allegata al presente bando, pena l'esclusione.

Data apertura plichi contenenti le offerte: il giorno 24 luglio 2025 ore 12,00, in seduta pubblica presso la Sede dell'Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4 Roma, Pal. Uffici Sala Riunioni.

Cauzione provvisoria: cauzione di € 1.176,00 (euro millecentosettantasei/00) pari al 2% del canone di locazione annuo posto a base d'asta.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Spese di stipula del contratto: a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione delle spese di registrazione che saranno dovute nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

(ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA)

Si rende noto che il giorno 24 luglio 2025 alle ore 12,00, presso la Sede dell'Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4 - Roma, avrà luogo l'esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione di superfici immobiliari aventi destinazione d'uso catastale C/1 (commerciale) site in Roma, Via della Colonna Antonina n. 27.

Come previsto dal vigente "Regolamento per l'alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei beni immobili e terreni dell'ASP Istituto Romano di San Michele" (di seguito "Regolamento"), adottato con delibera del CDA n. 2 del 17 gennaio 2025 e pubblicato sul sito internet aziendale www.irsm.it, si procederà all'aggiudicazione della gara in base al criterio dell'offerta più alta tra quelle pervenute rispetto al canone di locazione a base d'asta indicato al successivo art. 5.

Non saranno ammesse offerte economiche inferiori al valore locativo annuo posto a base d'asta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che prevedano mutamenti rispetto all'attuale destinazione d'uso.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida, pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, purché la medesima sia almeno pari al prezzo a base d'asta.

Come stabilito dall'art. 49 del Regolamento, nel caso in cui più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procederà nella seduta di gara, mediante rilancio a rialzo dell'offerta riservato ai soli migliori offerenti.

Nel caso in cui anche uno solo dei predetti offerenti non fosse presente, si procederà alla sospensione della seduta e alla riconvocazione degli offerenti al fine di espletare i rilanci.

La mancata presenza degli offerenti alla seduta riconvocata varrà come rinuncia ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia effettuato il massimo rialzo sull'offerta originaria.

Le domande di partecipazione e le relative offerte economiche, come meglio precisato nei successivi articoli, dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2025 al seguente indirizzo: ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE Ufficio Protocollo – Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma.

Relativamente ai rapporti contrattuali susseguenti la definitiva aggiudicazione della presente procedura, si rinvia a quanto stabilito nello schema contrattuale facente parte della documentazione di gara, al quale potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni condivise tra le parti ma che non ne alterino il contenuto sostanziale e, per quanto non previsto, a quanto stabilito dal "Regolamento".

(ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE)

Le superfici immobiliari oggetto della procedura di gara sono censite al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 478, particella 220 sub. 1 zona censuaria 1 categoria C/1 (commerciale) classe 13 consistenza 52 mq. superficie catastale 65 mq e rendita di € 10.245,47 come meglio indicato nella visura e planimetria catastale allegate al presente bando e parte integrante della documentazione di gara.

L'unità immobiliare si sviluppa interamente al piano quota stradale con ingresso su Via della Colonna Antonina n. 27.

Le condizioni generali dell'unità immobiliare risultano in buono stato manutentivo.

Le superfici immobiliari sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. n. 97 del 28.12.2016, da parte del Ministero della Cultura ed agli atti dell'Azienda.

Per quanto riguarda la certificazione energetica dell'unità immobiliare, è stato acquisito l'Attestato di Prestazione Energetica.

(ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUTTORE)

Le superfici immobiliari saranno concesse in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

Gli arredi e le stigliature attualmente presenti all'interno dei locali non sono di proprietà dell'Ente. A tal proposito si precisa che l'Istituto non fornisce gli arredi, beni mobili e/o tecnologici necessari all'esercizio dell'attività commerciale, la cui acquisizione ed installazione è ad esclusiva cura e spese del conduttore.

Lo stato manutentivo e di regolarità urbanistica delle superfici immobiliari oggetto della procedura di gara sarà quello risultante alla data di formale consegna delle stesse in favore del conduttore, senza che da questi possano essere sollevate eccezioni, pregiudizi e/o riserve di alcun genere.

Il conduttore dovrà provvedere a propria totale cura e spese alla manutenzione della porzione immobiliare nel corso del rapporto locativo o all'esecuzione di interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altri tipi di intervento sui locali medesimi qualora se ne ravvisi la necessità.

Il conduttore dovrà provvedere all'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza ed adeguamenti distributivi occorrenti all'uso dell'unità immobiliare funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, senza che l'aggiudicazione della procedura di gara costituisca impegno alcuno in tal senso da parte dell'Ente.

Il conduttore, per i motivi sopra esposti, non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di regolarizzazione urbanistica, manutenzione ordinaria e straordinaria, e di adeguamento

o realizzazione di impiantistica, eseguiti nel corso del rapporto contrattuale e/o eventualmente disposti dal Ministero della Cultura, necessari a rendere i locali idonei all'uso e conformi alle vigenti normative, nessuna esclusa esonerando l'Azienda, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile e da alcun risarcimento qualora le superfici presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto od in parte, l'utilizzo.

È tuttavia fatto divieto al conduttore di apporre all'unità immobiliare locata alcuna miglioria e/o modifica senza il preventivo consenso formale dell'Azienda.

I lavori eventualmente autorizzati ai sensi dell'art. 50 comma 7 par. d) del Regolamento, previa valutazione progettuale e formale approvazione delle opere previste che sarà effettuata dagli Uffici Amministrativi competenti dell'Ente, dovranno essere eseguiti dal conduttore interamente a propria cura e spese, nel rispetto delle norme urbanistiche, dei regolamenti comunali e dei vincoli del Ministero della Cultura e sotto il controllo dell'Azienda, la quale potrà ordinare la rimozione o il rifacimento qualora i lavori non siano stati eseguiti conformemente a quanto autorizzato.

È obbligo del conduttore trasmettere di volta in volta all'Istituto, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle opere realizzate rispetto alle normative di riferimento, nonché la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi effettuati.

È obbligo inderogabile del conduttore utilizzare le porzioni immobiliari concesse in locazione ad esclusivo uso commerciale; non saranno quindi ammessi mutamenti di tale destinazione d'uso.

(ART. 4 – DURATA DELLA LOCAZIONE)

Il contratto di locazione avrà la durata di anni 6 rinnovabile per ulteriori 6 anni, ai sensi dell'art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392.

Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, l'Ente potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della citata legge con le modalità e i termini ivi previsti.

La stipula definitiva del contratto di locazione con l'aggiudicatario della procedura di gara, la cui decorrenza economica e giuridica è prevista dal 01.12.2025 e comunque a partire dalla data di effettiva ripresa in possesso delle superfici immobiliari da parte del precedente affittuario, è subordinata all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attuale conduttore, ai sensi dell'art. 40 della Legge 392/78.

In nessun caso l'aggiudicatario potrà essere immesso nella detenzione dei locali prima di avere adempiuto all'obbligo di corresponsione in favore dell'Ente delle somme di cui al successivo art. 8 primo comma.

Premesso quanto sopra l'aggiudicatario si impegna a prendere in consegna le superfici immobiliari entro 3 (tre) giorni dalla formale comunicazione inoltrata a mezzo PEC con cui l'Ente renderà noto di esserne rientrato in possesso.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'aggiudicatario non prenda in consegna i locali nei termini sopra indicati rimane fermo, anche a titolo di penale, l'obbligo per il conduttore di pagamento del canone locativo sin dalla data della comunicazione di disponibilità dei locali stessi.

Alla scadenza del contratto l'immobile dovrà essere restituito libero da cose e persone ed in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta.

(ART. 5 – CANONE LOCATIVO A BASE D'ASTA)

Il canone locativo posto a base d'asta è stato determinato nell'importo di € 58.800,00 (euro cinquantottomilaottocento/00) annui ovvero € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) mensili oltre IVA se dovuta.

Il canone locativo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario della procedura, a partire dal secondo anno di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalla legge, attualmente pari al 75% dell'indice ISTAT.

(ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE)

Il pagamento del canone locativo in favore dell'Ente dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 5 giorni del mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario Banca Popolare del Lazio IBAN IT60 P051 0439 499C C009 0529 501, salvo diversa disposizione comunicata dall'Azienda.

(ART. 7 – SUBLOCAZIONE)

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità immobiliare locata, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 36 della legge 392/78.

(ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO)

All'aggiudicatario della procedura di gara, oltre a quanto sopra specificato, è fatto obbligo di:

- corrispondere in favore dell'Ente la somma da questi eventualmente dovuta all'attuale conduttore delle unità immobiliari a titolo di indennità di avviamento commerciale di cui all'art. 34 della Legge 392/78, sia nella misura stabilita dal primo comma, quantificata in € 83.084,40 che al secondo comma, qualora dovuta, per ulteriori € 83.084,40;
- corrispondere all'Azienda le spese di pubblicazione della procedura di gara ed ogni altra spesa connessa e consequenziale entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- costituire, entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione, una fideiussione, bancaria o assicurativa in favore dell'Azienda emessa da società autorizzate al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. ai sensi della normativa vigente in materia, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, di valore pari a sei mensilità del canone annuale contrattualmente stabilito per il primo anno di locazione e di durata pari a quella della locazione;
- trasmettere all'Ente, al momento della consegna immobiliare, una polizza assicurativa "All Risks" rilasciata da primaria compagnia di massimale pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), a garanzia di danni da incendio ed eventi speciali all'unità immobiliare locata;
- mantenere le superfici immobiliari, nel corso della locazione, in ottime condizioni di manutenzione e conservazione con obbligo di restituzione dei locali al termine del periodo locativo nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- consentire agli incaricati dell'Ente, nel corso del periodo locativo, di accedere ai locali per effettuare tutti i controlli che si rendessero necessari;

Sono inoltre posti ad esclusivo carico del conduttore:

- gli oneri accessori relativi ai servizi d'energia elettrica, acqua, gas e telefonici, per i quali dovranno essere attivate utenze autonome a cura e spese del conduttore;
- gli oneri per Tasse e/o tributi attualmente ed o in futuro gravanti sul detentore della porzione immobiliare (ad es. TARI ecc.).

(ART. 9 – SOPRALLUOGO)

È obbligo dei partecipanti alla procedura effettuare uno specifico sopralluogo presso l'unità immobiliare, previa richiesta da inoltrare secondo le modalità indicate al successivo art. 16.

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da persona delegata dal partecipante alla gara.

La delega dovrà essere redatta, sottoscritta e datata dal delegante, con i riferimenti anagrafici sia del sottoscrittore che del delegato, con allegate fotocopie di un documento di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata dall'Azienda la relativa attestazione da inserire da parte del partecipante la procedura, a pena di esclusione dalla gara, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, di cui al successivo art.11.

(ART. 10 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA)

Possono partecipare alla procedura di gara le persone giuridiche purché in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle Imprese.
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- qualora intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti economici con l'Azienda, non abbiano ricevuto atti di diffida per inadempimenti contrattuali da parte della stessa, anche se non contestati in giudizio o confermati all'esito di un giudizio e/o che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.

Inoltre i partecipanti dovranno dichiarare;

- di avere visionato l'unità immobiliare oggetto della procedura e di avere preso atto ed accettarne senza eccezione alcuna o riserva lo stato di conservazione;
- di accettare senza riserve le condizioni contenute nel bando di gara;
- di avere preso visione del vigente Regolamento per l'alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei beni immobili e terreni dell'ASP e di accettarne tutte le condizioni.

Infine si rende noto che, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento, al fine di prevenire i conflitti di interessi, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 1471 del codice civile, di partecipare alla procedura di gara, né direttamente né per interposta persona, ai seguenti soggetti:

- amministratori dell'ASP, loro parenti, affini entro il secondo grado, nonché loro coniugi o conviventi;
- dirigenti, i funzionari e i dipendenti dell'ASP, loro parenti, affini entro il secondo grado, nonché loro coniugi o conviventi;
- coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni dell'ASP, loro parenti, affini entro il secondo grado, nonché loro coniugi o conviventi.

(ART. 11 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE)

I partecipanti alla procedura di gara dovranno far pervenire un plico, contenente l'offerta economica e la relativa documentazione amministrativa richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 luglio 2025 al seguente indirizzo: Istituto Romano di San Michele – Ufficio Protocollo – Piazzale Antonio Tosti n. 4 Cap. 00147 Roma.

Il recapito del plico potrà essere eseguito a mano da persone incaricate ed in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'indicazione della data e ora di arrivo del plico stesso.

Il recapito del plico può avvenire anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzie di recapito autorizzate; in tale caso rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza l'obbligo dell'Azienda di respingerla all'atto della tardiva ricezione.

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura di gara per la locazione dell'unità immobiliare sita in Roma, Via della Colonna Antonina n. 27.", dovrà contenere n. 2 buste, ognuna delle quali analogamente sigillate e controfirmate, nonché contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture:

Busta A – Documentazione Amministrativa

Busta B – Offerta Economica

Le buste, a loro volta, dovranno contenere rispettivamente la seguente documentazione, redatta esclusivamente in lingua italiana:

Busta A – Documentazione Amministrativa, contenente, a pena di esclusione:

- 1) istanza di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, redatta secondo il modello allegato debitamente sottoscritta, contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o altro recapito mail attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10;
- 2) attestazione di avvenuto sopralluogo presso l'unità immobiliare;
- 3) schema di contratto di locazione, in allegato, sottoscritto per accettazione in tutte le pagine;
- 4) autocertificazione antimafia redatta secondo il modello allegato debitamente sottoscritta;
- 5) cauzione provvisoria di € € 1.176,00 (euro millecentosettantasei/00) pari al 2% del canone di locazione annuo posto a base d'asta.

Tale cauzione potrà essere costituita in una delle seguenti modalità:

- assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Romano di San Michele;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni nei confronti delle P.A.

La cauzione di cui sopra copre il rischio del mancato perfezionamento del contratto di locazione con l'aggiudicatario per fatto o atto imputabile allo stesso e sarà restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria.

Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione, la cauzione provvisoria sarà incamerata, fatto salvo il diritto dell'Azienda ad agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Busta B – Offerta Economica

L'offerta economica redatta secondo il modello allegato, dovrà indicare il canone locativo iniziale che il concorrente s'impegna annualmente a versare all'Azienda; dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta.

In caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso per l'Ente.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente ed accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Non saranno ammesse offerte economiche inferiori al prezzo posto a base d'asta e/o condizionate.

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento saranno escluse dalla procedura le domande:

- a) pervenute oltre il termine indicato nel bando;
- b) con dati mancanti o incompleti, salva la possibilità di richiedere l'integrazione degli stessi mediante soccorso istruttorio;
- c) non sottoscritte.

(ART. 12 - SEDUTA DI GARA)

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica, il giorno 24 luglio 2025 alle ore 12,00, presso la Sede dell'Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti n. 4 Roma, Pal. Uffici Sala Riunioni.

L'apertura delle offerte pervenute, con la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 49 del Regolamento.

(ART. 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA)

Il mancato puntuale ed integrale rispetto di quanto stabilito dagli articoli 10 e/o 11 del presente bando sarà motivo di inammissibilità delle domande così come la mancanza della firma a sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica, l'omissione di una o più

dichiarazioni e la mancata allegazione della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

(ART. 14 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE
AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE)

La graduatoria dei partecipanti alla procedura, redatta dalla commissione di gara, avverrà sulla base del criterio “del prezzo più alto” e sarà approvata, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, con Determina Direttoriale e successiva comunicazione a mezzo PEC all’aggiudicatario, al quale sarà reso noto il termine per la presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto.

La graduatoria sarà altresì comunicata, sempre a mezzo PEC ai partecipanti risultanti non aggiudicatari, oltre che all’attuale conduttore delle superfici immobiliari per l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 40 della legge 392/78, e pubblicata sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.irms.it> nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di gara e contratti.

L’aggiudicazione avrà luogo, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente punto 4, sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e della conseguente proposta di aggiudicazione prodotta dalla commissione, previa ulteriore verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nell’ambito della procedura stessa.

Il contratto di locazione sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico.

L’aggiudicatario è quindi obbligato a rendersi disponibile per la stipula del contratto nei termini che saranno comunicati dall’Azienda.

Le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per la procedura di gara, sono a carico dell’aggiudicatario.

Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto all’obbligo di stipulare il contratto nei termini comunicati dall’Azienda, il Direttore può dichiarare lo stesso decaduto dall’aggiudicazione oppure agire in giudizio per l’esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dall’aggiudicazione, l’Azienda incamera la cauzione provvisoria presentata come garanzia in sede di partecipazione alla procedura di gara, con riserva di richiedere ulteriori danni.

In tale caso può essere chiesto al secondo migliore offerente se abbia ancora interesse alla locazione.

In caso di manifestazione dell’interesse si procederà alla nuova aggiudicazione.

(ART. 15 – DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PRECEDENTE CONDUTTORE)

Come richiamato nel precedente articolo, la stipula definitiva del contratto di locazione con l’aggiudicatario della procedura di gara è subordinata all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dell’attuale conduttore delle superfici immobiliari, ai sensi dell’art. 40 della Legge 392/78.

Pertanto, l’Istituto, una volta disposta l’aggiudicazione provvisoria, comunicherà l’importo e le condizioni di aggiudicazione all’attuale conduttore il quale potrà esercitare la prelazione nei termini di legge.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, si procederà alla stipula del contratto di locazione con l’aggiudicatario della procedura di gara

Nel caso in cui l’attuale conduttore esercitasse la prelazione, l’aggiudicatario della procedura di gara nulla avrà a pretendere dall’Ente in merito alla propria partecipazione alla gara stessa.

(ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE SOPRALLUOGO)

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Grasselli, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Patrimonio.

Le richieste di appuntamento per visionare la superficie immobiliare oggetto della procedura di gara potranno essere inoltrate rivolgendosi all’Ufficio Patrimonio dell’Istituto Romano di San Michele – Piazzale Antonio Tosti – 00147 Roma, nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30

alle ore 13.00 ai seguenti recapiti telefonici 06/51.858.249 – 06/51.858.219 – 06/51.858.226 e/o a mezzo mail o pec ai seguenti indirizzi: uff.patrimonio@irsm.it-irsm.patrimonio@irsm.postecert.it.

(ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'Istituto Romano di San Michele, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire ogni informazione riguardante l'utilizzo dei dati personali in proprio possesso.

I dati in possesso dell'Istituto Romano di San Michele sono raccolti dai concorrenti della presente procedura e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, tutelando la riservatezza e i diritti fondamentali degli interessati.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento della presente procedura nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

I dati personali dei partecipanti la procedura potrebbero essere comunicati ad altri partecipanti che esercitino il proprio diritto di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'IRSM, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza all'Istituto dovrà essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (Responsabile della Protezione dei Dati Personali - IRSM, Piazzale A. Tosti 4, - 00147 Roma, e-mail: inforism.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre, come previsto dall'art. 77, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità, www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

(ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI)

Il diritto di accesso agli atti della procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

(ART. 19 – INFORMAZIONI GENERALI)

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax o e-mail, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, o non conformi a quanto stabilito dal precedente art. 11.

Non si procederà ad aggiudicazione in favore di terzi da nominare.

Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dai concorrenti alla procedura di gara.

Il presente bando e allegati sono reperibili presso l'Ufficio Patrimonio dell'Ente e scaricabili dal sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.irsm.it> nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di gara e contratti.

Dell'avvenuta pubblicazione sarà inoltre data informativa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) ed all'Albo Pretorio di Roma Capitale.

Sarà possibile formulare all'Ente, solo per iscritto tramite PEC all'indirizzo mail irsm.patrimonio@irsm.postecert.it i quesiti in merito alla procedura di gara fino a 5 (cinque) giorni prima della data ultima stabilita per la ricezione delle offerte.

I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici sul sito e nella sezione sopra indicata.

(ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI)

L'Istituto, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere/annullare/revocare la presente procedura di gara senza obbligo alcuno di procedere all'aggiudicazione e provvedendo alla semplice restituzione delle cauzioni provvisorie pervenute.

(ART. 21 – ALLEGATI)

Al presente bando sono allegati, per formarne parte integrante, le seguenti documentazioni:

- Visura catastale superfici immobiliari;
- Planimetria catastale;
- Autorizzazione Soprintendenza;
- Modello Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
- Modello Autocertificazione Antimafia;
- Modello Offerta Economica;
- Schema contratto di locazione.



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 23/10/2019

Data: 23/10/2019 - Ora: 12.23.55 Fine
Visura n.: T151445 Pag.: 1

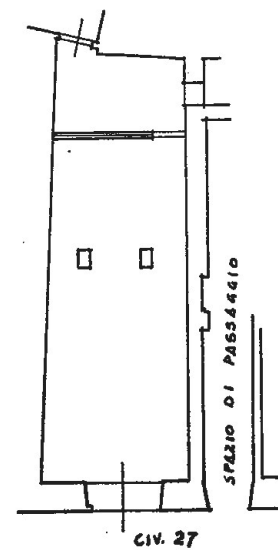
Dati della richiesta		Comune di ROMA (Codice: H501) Provincia di ROMA									
Catasto Fabbricati		Foglio: 478 Particella: 220 Sub.: 1									
Unità Immobiliare											
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio 478	Particella 220	Sub 1	Zona Cens. 1	Micro Zona	Categoria C/1	Classe 13	Consistenza 52 m²	Superficie Catastale Totale: 65 m²	Rendita Euro 10.245,47
1	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.										
Indirizzo VIA DELLA COLONNA ANTONINIANA n. 27 piano: T;											
Notifica in corso con prot. RM1066284/2013 del 15/11/2013											
Annotazioni di studio: revisione parziale classamento microzona 1 ai sensi dell'art.1 comma 335 legge 311/2004											
Mod.58											
INTESTATO											
N.	DATI ANAGRAFICI										
1	ISTITUTO ROMANO DI S.MICHELE										
DATI DERIVANTI DA				CODICE FISCALE				DIRITTI E ONERI REALI			
				Impianto meccanografico del 30/06/1987				(1) Proprietà per 1000/1000			

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune H501 - Sezione A - Foglio 478 - Particella 220

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

1A)

MODULARIO a.c.c. n. 497		MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)	MOD. BN (CEU) LIRE 200
Planimetria di u.i.u. in Comune di <u>ROMA</u> via <u>DELLA COLONNA ANTONINA</u> civ. <u>27</u>			
NEGOZIO H. = m. 3.70 PIANO TERRA			
			
ORIENTAMENTO  SCALA DI 1:200			
Dichiarazione di N.C. ☐ Denuncia di variazione ☒		Compilata dal <u>GEOMETRA</u> (Titolo, cognome e nome) <u>CAMEROTA VITTORIO</u> N° 6113 Iscritto all'albo de <u>GEOM.</u> <u>VITTORIO CAMEROTA</u> della provincia di <u>ROMA</u> <u>PROV. ROMA</u> data <u>10/10/2007</u> Firma <u>[Signature]</u>	
Identificativi catastali F. <u>478</u> n. <u>220</u> sub. <u>1</u>		RISERVATO ALL'UFFICIO	

MICIMIC SS-ABAP-RM03/02/202510005926-P

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - irsm_rm - REGPROT - 0001001 - Ingresso - 03/02/2025 - 11:19

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA*Roma, data del protocollo**M* Ministero della Cultura
Segretariato Regionale per il Lazio
sr-laz@pec.cultura.gov.it*E.p.c.*Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it*Prot. in epigrafe**Class* 34.43.04*Oggetto:* Roma - Municipio I – via della Colonna Antonina 27

N.C.E.U.: foglio 478; part. 220; sub. 1

Proprietario: Cassa Nazionale del Notariato e Istituto Romano di San Michele

Immobile soggetto a tutela ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 42/2004 con D.M. n. 97 del 28/12/2016**Richiesta di parere per la concessione in locazione ai sensi dell'art. 57-bis e seguenti del D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.**

Rif. ns. prot. n. 3611-A del 21/01/2025

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

preso atto che la richiesta di autorizzazione alla locazione riguarda il piano terra dell’immobile in oggetto e che le rendite locative sono destinate al perseguimento degli scopi statuari del richiedente che prevedono l’espletamento di attività socio-sanitarie-assistenziali in favore degli anziani ospiti della casa di Riposo;

la Scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che:

- venga mantenuta la destinazione d’uso legittimata;
- che nell’atto di concessione o locazione vengano indicati i punti di cui all’art. 55, co. 2, ai sensi dell’art. 57-bis, co. 2 del D.lgs. 42/2004;
- che il nuovo conduttore immobiliare sia reso edotto che l’esecuzione di lavori di qualunque genere sull’immobile in argomento sarà sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Il presente parere non costituisce legittimità dello stato dei luoghi presentato se non per quelli già autorizzati dalla Scrivente e per gli interventi previsti.**Il Soprintendente Speciale**

Dott.ssa Daniela Porro

ODB



SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: ss-abap-rm@pec.cultura.gov.itPEO: ss-abap-rm@cultura.gov.it

Mod. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE
SITA IN ROMA - VIA DELLA COLONNA ANTONINA N. 27

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____ nazionalità _____ C.Fisc. _____ residente a
_____ in Via _____ n. _____, in qualità di
_____ della Società/Impresa/Consorzio/Ente
_____ con sede legale a _____ in Via
_____ n. _____ C.Fisc./P.IVA
_____ Tel. _____ PEC _____
_____ mail _____ consapevole della
responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara per l'assegnazione in locazione dell'unità immobiliare sita in
Roma - Via della Colonna Antonina n. 27.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero

DICHIARA

- l'iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza) ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta quanto segue:

- Denominazione/Ragione Sociale.....;
- Codice Fiscale e Partita IVA
- Data di iscrizione Luogo n. iscrizione.....;
- Che l'oggetto sociale della Società è il seguente:
- Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza sono
(precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e
durata della carica)
.....
.....;

- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- di non aver ricevuto atti di diffida per inadempimenti contrattuali da parte dell'ASP, anche se non
contestati in giudizio o confermati all'esito di un giudizio e/o che abbiano dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

P.S.: le dichiarazioni devono essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto delle superfici immobiliari oggetto della procedura di gara anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando l'Istituto da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni ed obbligazioni poste a carico dell'aggiudicatario della procedura contenute nel bando di gara, relativi allegati e schema di contratto di locazione;
- di avere preso visione del Regolamento per l'alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei beni immobili e terreni dell'ASP e di accettarne tutte le condizioni.
- che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della procedura di gara è il seguente: Via Città () TelefonoE-mail.....Pec.....

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendace.

Data _____

Firma del dichiarante

Allegare copia di documento di identità valido - Attestazione di avvenuto sopralluogo presso l'unità immobiliare - Schema di contratto di locazione sottoscritto in tutte le pagine - Autocertificazione antimafia - Cauzione provvisoria

Mod. AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE
SITA IN ROMA - VIA DELLA COLONNA ANTONINA N. 27

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____ nazionalità _____ C.Fisc. _____ residente a
_____ in Via _____ n. _____, in qualità di
_____ della Società/Impresa/Consorzio/Ente
_____ con sede legale a _____ in Via
_____ n. _____ C.Fisc./P.IVA
_____ Tel. _____ PEC _____
_____ mail _____

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Data _____

Firma del dichiarante

Mod. OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE
SITA IN ROMA - VIA DELLA COLONNA ANTONINA N. 27

Offerta Economica

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, nazionalità _____ C.Fisc. _____ residente a
_____ in Via _____ n. _____, in qualità di
_____ della Società/Impresa/Consorzio/Ente
_____ con sede legale a _____ in Via
_____ n. _____ C.Fisc./P.IVA
_____ Tel. _____ PEC _____
_____ mail _____ consapevole della
responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

OFFRE

ai fini dell'assegnazione in locazione dell'unità immobiliare di proprietà dell'Istituto sita in Roma,
Via della Colonna Antonina n. 27, quale canone annuo iniziale la somma di
Euro _____,00 (Euro _____/00 in lettere).

Data _____

Firma del dichiarante

Allegare copia di documento di identità valido.

PS.: in caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più
vantaggioso per l'Ente.

SCHEMA
CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno 2025 il giorno ____ del mese di _____ in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE con sede in Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4 - Codice Fiscale 80112430584 – Partita I.V.A. 06510971002, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, (di seguito Locatore, nonché ASP), da una parte;

E

la Società con sede legale in – C.F. - P.IVA n., rappresentata dal Sig., nato a il, C.F. in qualità di (di seguito Conduttore) dall'altra;

PREMESSO

- che l'ASP è proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma - Via della Colonna Antonina n. 27 - censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 478, particella 220 sub. 1 zona censuaria 1 categoria C/1 (commerciale) classe 13 consistenza 52 mq. superficie catastale 65 mq e rendita di € 10.245,47;

- tali superfici, fino al 30.11.2025, sono concesse in uso a Società privata in forza di contratto di locazione rep. n. 6277 del 05.12.2013;

- dato l'approssimarsi della scadenza del predetto rapporto contrattuale, con Determinazione Direttoriale n. del è stata indetta una procedura di gara per la concessione in locazione dell'unità immobiliare di cui sopra, con aggiudicazione all'offerta più alta tra quelle pervenute sulla base del prezzo a base d'asta di € 58.800,00 (euro cinquantottomilaottocento/00) annui ovvero € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) mensili oltre IVA se dovuta;

- negli atti di gara è stata stabilita una durata contrattuale locativa di anni 6 rinnovabili di ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/78 ed una decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01 dicembre 2025 ovvero dalla data di effettiva disponibilità dei locali a seguito della riconsegna da parte del precedente affittuario al termine del rapporto locativo sopra richiamato;

- con Determinazione Direttoriale n. del, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Società avendo proposto, per la locazione delle superfici immobiliari, un'offerta economica di € (euro/....) annui ovvero €(euro/....) mensili, oltre adeguamenti ISTAT annuali;

- con nota del..... prot. n.è stata inoltrata alla Società formale invito, ove interessata, ad esercitare la prelazione alla locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 Legge 27.07.1978 n. 392, alle medesime condizioni economiche offerte dalla Società risultata provvisoriamente aggiudicataria della procedura di gara, e alle ulteriori condizioni contrattuali stabilite dagli atti di gara;

- con nota del..... prot. n.la Società ha esercitato/non ha esercitato il diritto di prelazione alla locazione in conformità/non in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 Legge 27.07.1978 n. 392;

- preso atto dell'esito degli adempimenti di legge di cui sopra, con Determina Direttoriale n. del 2025 l'Istituto ha stabilito di stipulare il presente contratto di locazione in favore della Società

- le superfici immobiliari sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. n. 97 del 28.12.2016 da parte del Ministero della Cultura;

- il Ministero della Cultura con nota del 03.02.2025 prot. 1001 ha espresso parere favorevole alla locazione alle seguenti condizioni:” che venga mantenuta la destinazione d’uso legittimata; che nell’atto di concessione o locazione vengano indicati i punti di cui all’art. 55, co. 2, ai sensi dell’art. 57-bis, co. 2 del D.lgs. 42/2004; che il nuovo conduttore immobiliare sia reso edotto che l’esecuzione di lavori di qualunque genere sull’immobile in argomento sarà sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004”;
 - a seguito della sottoscrizione del presente atto è necessario provvedere, nei termini di legge, ad inoltrare al Ministero della Cultura denuncia di trasferimento di detenzione ai sensi dell’art. 59 del richiamato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) – Oggetto della locazione

L’ASP, nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Società, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata "Conduttore", l’unità immobiliare sita in Roma - Via della Colonna Antonina n. 27- censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 478, particella 220 sub. 1 zona censuaria 1 categoria C/1 (commerciale) classe 13 consistenza 52 mq. superficie catastale 65 mq e rendita di € 10.245,47, come da allegate visure e planimetrie catastali che formano parte integrante del presente contratto.

Art. 3) – Durata della locazione

La locazione ha la durata di sei anni, con decorrenza dal giorno 2025 e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, si intenderà tacitamente rinnovata di un ulteriore sessennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.

Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 con le modalità e i termini ivi previsti.

Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in possesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente affittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della comunicazione stessa.

Alla scadenza del contratto le superfici immobiliari dovranno essere restituite nello stato in cui sono state ricevute, tranne il normale deperimento d'uso.

Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare le unità immobiliari decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Conduttore, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicomprensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell’immobile e salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 4) – Canone della locazione

Il canone di locazione, oltre IVA se è dovuta, viene stabilito in € (euro/00) annui, pari ad € (euro/00) mensili.

Art. 5) – Aggiornamento ISTAT

Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come sostituito dall'art. 1, c. 9 sexies, della legge 5 aprile 1985, n. 118, il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. Le variazioni in aumento del canone di locazione saranno calcolate nella misura massima prevista dalle leggi vigenti, attualmente pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati edito dall'ISTAT.

Art. 6) – Modalità e termini di pagamento del canone

Il pagamento del canone deve essere effettuato in mensilità anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante accredito diretto sul c.c. bancario Banca Popolare del Lazio IBAN IT60 P051 0439 499C C009 0529 501, salvo diversa disposizione da comunicare per scritto.

Le rate del canone di locazione sono computate e stabilite a mese e non a giorni.

Esse maturano all'inizio di ciascun mese di locazione e, conseguentemente, l'occupazione delle superfici immobiliari, anche per un solo giorno successivo alla data di scadenza, obbliga il Conduttore a corrispondere la rata del canone per l'intero mese.

Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e/o di eventuali oneri accessori oltre i termini stabiliti.

Il ritardo nel pagamento di canoni ed eventuali oneri accessori produrrà di diritto, a carico del Conduttore, il pagamento degli interessi legali.

Gli interessi legali decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento.

In espressa deroga all'art. 1460 c.c., il pagamento del canone, e di eventuali oneri accessori, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia la ragione, salvo il successivo e separato diritto a far valere le proprie eventuali ragioni in sede competente.

La clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando il Locatore dichiara all'altra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 7) – Ritardato o mancato pagamento

Fatto salvo, in caso di morosità, quanto stabilito con il precedente art. 6, il solo fatto del mancato o ritardato pagamento oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, di due mensilità di canone locativo, qualunque ne sia la causa, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con danni e spese a carico della parte inadempiente, oltre al diritto del Locatore ad escutere la fideiussione di cui al successivo art. 17.

Art. 8) – Destinazione d'uso

L'unità immobiliare viene locata con destinazione d'uso catastale categoria C/1.

Le superfici immobiliari sono concesse in locazione al Conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.

I costi, oneri e responsabilità per eventuali necessità di effettuare adeguamenti e regolarizzazioni alle norme edilizie vigenti, nonché le pratiche per il rilascio di licenze di attività, sono poste a totale cura e spese e responsabilità del Conduttore.

Il Conduttore utilizzerà i locali esclusivamente per attività commerciali, con assoluto divieto di diversa destinazione d'uso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ed il risarcimento degli eventuali danni.

Il Conduttore dichiara che la porzione immobiliare verrà utilizzata per lo svolgimento di attività che comportano/non comportano contatti diretti con il pubblico, compatibili con il suo

carattere culturale o tali da non arrecare pregiudizio alla sua conservazione e al pubblico godimento.

A tal proposito le Parti espressamente rinviando alle disposizioni contenute negli artt. 34, 35, 38, 39 e 40 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il Conduttore dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'Attestazione della Prestazione Energetica riferita all'unità immobiliare.

È interesse esclusivo del Conduttore richiedere ed ottenere dalle competenti autorità la licenza per l'attività esercitata per l'intera durata locativa: il mancato ottenimento della licenza di esercizio non esonera quindi il Conduttore dal dover pienamente adempiere a tutte le clausole contrattuali, constatata la piena idoneità dell'unità immobiliare all'uso previsto nel Contratto.

Il Conduttore esonera pertanto il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito, assumendo a proprio carico ogni onere circa il possesso ed il mantenimento durante il periodo locativo delle necessarie autorizzazioni.

Il Conduttore dovrà osservare i regolamenti e le prescrizioni di polizia e di igiene, sia generali che speciali, che comunque riflettano l'attività svolta nei locali.

Il Conduttore si impegna ad attuare, a sua cura e spese, tutti gli adempimenti richiesti dalle Pubbliche Autorità (Comune, ASL, VV.FF. ecc.) in relazione all'attività svolta.

Il Conduttore si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, tenendone espressamente indenne il Locatore, per eventuali danni diretti o indiretti connessi con il tipo di attività svolta.

Art. 9) – Cessione del Contratto - Sublocazione

È fatto espresso divieto di cessione anche parziale del contratto e delle porzioni immobiliari locate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di sublocazione. Eventuali violazioni a tale pattuizione contrattuale produrranno la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. con danni e spese a carico della parte inadempiente.

Art. 10) – Manutenzione ordinaria, straordinaria e vincoli d'uso

In espressa deroga alle norme del Codice civile e della Legge 27 luglio 1978, n. 392 sono poste a carico del Conduttore tutte le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che eventualmente si rendano necessarie nell'unità immobiliare nel corso del periodo locativo.

Fatto salvo quanto ulteriormente stabilito in merito nel successivo art. 11, si precisa che, come disposto dal Ministero della Cultura, l'esecuzione di qualsiasi lavoro all'interno delle superfici oggetto della locazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Art. 11) – Interventi di ristrutturazione

Il Conduttore accetta le superfici immobiliari senza eccezioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, impegnandosi a provvedere a propria cura, spese e responsabilità a tutti i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria, nonché a provvedere, sempre a propria cura e spese, agli adeguamenti degli impianti secondo le prescrizioni di legge che dovessero essere emanate, anche in materia di sicurezza sul lavoro, durante il periodo locativo.

Il Conduttore si impegna ad acquisire a propria cura e spese, qualora necessari per l'esecuzione dei sopra citati lavori, le autorizzazioni da parte degli organi statali, regionali e comunali competenti.

Di tali autorizzazioni dovrà essere inviata tempestivamente copia al Locatore.

Il Conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per gli interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione conservativa, adeguamenti distributivi e/o adeguamenti tecnici

e/o tecnologici eseguiti nel corso del rapporto contrattuale ovvero eventualmente disposti dal Ministero della Cultura.

Tutti gli interventi di cui sopra saranno realizzati interamente a cura e spese del Conduttore, previa valutazione progettuale delle opere previste, che sarà effettuata dagli Uffici Amministrativi competenti dell'Ente.

È obbligo del Conduttore trasmettere al Locatore, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di legge attestanti la conformità delle opere realizzate rispetto alle normative di riferimento, nonché la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi effettuati.

Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che i lavori di ristrutturazione, adattamento e miglioria non possono modificare le strutture architettoniche esterne né porre in essere situazioni di pericolo statico dell'edificio.

In caso di migliorie e/o di trasformazioni eseguite senza le predette autorizzazioni, il Locatore potrà, a sua scelta, ritenerle gratuite oppure chiedere al Conduttore la remissione in pristino ed il risarcimento degli eventuali danni.

Fatta eccezione per i lavori di ristrutturazione di cui sopra, il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica alle superfici immobiliari locare senza il preventivo consenso del Locatore.

Il Conduttore, qualora intenda apportare modifiche allo stato della porzione immobiliare, comunque non strutturali, dovrà presentare al Locatore almeno 60 giorni prima di iniziare qualsivoglia lavoro, apposita istanza corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, compresi quindi i progetti esecutivi.

Il Locatore dovrà rilasciare al Conduttore l'autorizzazione scritta all'esecuzione dei lavori.

L'eventuale mancata concessione di tale autorizzazione da parte del Locatore non farà sorgere in capo al Conduttore alcun diritto risarcitorio.

Art. 12) – Oneri accessori

Sono posti a carico del Conduttore gli oneri accessori riguardanti i servizi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, telefonici ecc., per i quali dovranno essere richieste ed attivate utenze autonome a cura e spese del Conduttore.

Sono inoltre a carico del Conduttore gli oneri, tutti nessuno escluso, concernenti le Tasse attualmente ed o in futuro gravanti sul detentore dell'unità immobiliare.

Art. 13) – Pubblicità

Il Locatore autorizza sin d'ora il Conduttore a farsi pubblicità, mediante apposizione all'esterno delle superfici immobiliari per fini di promozione di cartelli, scritte, insegne luminose nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

Il Conduttore si obbliga a provvedere al disbrigo delle formalità burocratiche necessarie all'esecuzione degli interventi sopra menzionati ed a trasmettere al Locatore la documentazione autorizzativa acquisita dagli Uffici comunali preposti nonché dal Ministero della Cultura, tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dal loro ottenimento.

La presente clausola è essenziale e comunque la sua violazione produrrà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato adempimento ovvero in caso di adempimento tardivo rispetto ai termini sopra indicati. Il Locatore si impegna a fornire la propria collaborazione al fine dell'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi necessari per le dette installazioni, qualora fosse richiesto il suo intervento in qualità di proprietario.

Art. 14) – Migliorie - addizioni

Il Conduttore deve conservare le superfici immobiliari, nel corso della locazione, in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e riconsegnarle, salvo l'usura ordinaria, al Locatore alla fine della locazione in buono stato locativo, libere da persone e cose; pertanto, al cessare della locazione, nulla potrà pretendere il Conduttore per eventuali migliorie e per

trasformazioni consentite dal Locatore, il quale avrà diritto di ritenerle gratuitamente, al termine della locazione. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del Conduttore. Il Conduttore inoltre si impegna a far eseguire tutti i controlli che il Locatore ritenga opportuno effettuare, per mezzo di propri incaricati, nel corso del periodo locativo presso le superfici locate.

Art. 15) – Prelazione

Ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e secondo le modalità ivi previste, in caso di alienazione, il Locatore riconosce al Conduttore il diritto di prelazione, obbligandosi a preferirlo ad altri nel trasferimento a titolo oneroso della proprietà della porzione immobiliare locata.

Art. 16) – Responsabilità - Assicurazioni

Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per tutte le molestie e i danni che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dell'unità immobiliare, da fatto doloso o colposo di terzi; tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nei locali affittati. Il Conduttore s'impegna alla custodia della porzione immobiliare in uso.

Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:

- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti, per l'esercizio della propria attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per danni derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare da quelli causati da difetto di allacciamento degli impianti o dall'uso degli stessi;
- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell'accedere alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all'interno delle stesse.

Il Conduttore si obbliga a rilasciare al Locatore copia di polizza assicurativa "All Risks" di massimale pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) rilasciata da primaria compagnia, a garanzia di danni da incendio ed eventi speciali arrecati nelle superfici immobiliari locate, impegnandosi a trasmettere annualmente copia delle quietanze dei premi assicurativi dovuti.

Infine il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal fatto od omissione d'altri inquilini confinanti o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Conduttore stesso.

Art. 17) – Garanzia

Il Conduttore, entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del presente contratto, si obbliga a costituire in favore del Locatore una fideiussione bancaria/assicurativa, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di € (euro/00) per la durata dell'intero rapporto contrattuale, di valore pari a sei mensilità del canone locativo stabilito al precedente art. 4.

La fideiussione deve essere a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Il Conduttore si obbliga altresì a reintegrare detta fideiussione ogniqualvolta, in caso di inadempimento il Locatore, il quale ne ha facoltà, ne facesse uso anche parziale.

Tale fideiussione verrà restituita al Conduttore a seguito di regolare riconsegna dell'unità immobiliare attestata da verbale sottoscritto tra le Parti, e dell'osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali.

La mancata presentazione di tale fideiussione, ovvero il ritardo nella consegna della stessa a seguito di formale sollecito, ovvero la sua mancata reintegrazione a seguito parziale o totale escussione costituirà causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'ex art. 1456 c.c.

Art. 18) – Indennità di avviamento dovuta al precedente Conduttore

Il Conduttore si obbliga a versare al Locatore le somme dovute da quest'ultimo alla Soc. a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 Legge 392/78 relativamente al rapporto di locazione tra l'IRSM e la suddetta Società il cui termine è previsto per il giorno 30 novembre 2024.

In esecuzione del predetto obbligo il Conduttore si accolla interamente ed incondizionatamente il debito sopra indicato del Locatore verso la Soc. impegnandosi a corrispondere direttamente le somme dovute alla medesima nei termini di Legge ovvero, a scelta del Locatore, a rimborsare l'IRSM le somme da questo corrisposte alla entro 2 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC.

Eventuali violazioni a tale pattuizione contrattuale produrranno la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. con danni e spese a carico della parte inadempiente.

Art. 19) – Allestimento locali

Il Conduttore si obbliga ad allestire i locali affittati secondo la destinazione convenuta e, agli effetti del privilegio di legge che quanto introduce e introdurrà nella cosa locata è di sua esclusiva e piena proprietà, con obbligo di comunicare preventivamente al Locatore l'esistenza, sui beni mobili in questione, di eventuali diritti reali di terzi, di costoro precisando le generalità ed il titolo del diritto stesso.

Art. 20) – Osservanza di leggi e norme di rinvio

Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività ed usi per le quali è stata locata la porzione immobiliare. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo.

Art. 21) – Clausole contrattuali

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicché, per patto espresso, la violazione soltanto di una delle dette condizioni, dà diritto al Locatore di chiedere l'immediata risoluzione del contratto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 22) – Registrazione contratto

Il presente contratto è soggetto a registrazione e sconta l'imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente.

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Le registrazioni verranno effettuate a cura del Locatore e le relative spese poste a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Restano a carico del Conduttore le spese di bollo.

Art. 23) – Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede in – Via - mentre il Locatore elegge domicilio presso la propria sede istituzionale sita in Roma – Piazzale Antonio Tosti 4.

Art. 24) – Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – per la quale fosse obbligatorio il previo esperimento di un tentativo di mediazione ai sensi del

d. lgs. 28/2010 s.m.i. o di altra disposizione vigente ed applicabile, sarà preliminarmente sottoposta a mediazione davanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed iscritto nel relativo registro, che dovrà avere sede a Roma. Le Parti convengono che la controversia sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora la lite non venga conciliata all'esito della mediazione, ovvero il tentativo di mediazione non debba essere obbligatoriamente esperito.

Art. 25) – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che Le riguardano saranno oggetto di trattamento, da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, in qualità di incaricati del trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, ai recapiti indicati nel presente contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa vigente quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali Responsabili del Trattamento. Il presente contratto viene redatto in due originali ciascuno dei quali costituito da n. 15 fogli più gli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

IL LOCATORE

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL CONDUTTORE

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione: Art. 3) Durata della locazione; Art. 4) Canone della locazione; Art. 5) Aggiornamento ISTAT; Art. 6) Modalità e termini di pagamento del canone; Art. 7) Ritardato o mancato pagamento; Art. 8) Destinazione d'uso; Art. 9) Cessione del contratto-Sublocazione; Art. 10) Manutenzione ordinaria, straordinaria e vincoli d'uso; Art. 11) Interventi di ristrutturazione; Art.12) Oneri accessori; Art. 13) Pubblicità; Art. 14) Migliorie-Addizioni; Art. 16) Responsabilità - Assicurazioni; Art. 17) Garanzia; Art. 18) Indennità di avviamento dovuta al precedente conduttore; Art. 19) Allestimento locali; Art. 20) Osservanza di leggi e norme di rinvio; Art. 21) Clausole contrattuali; Art. 22) Registrazione contratto; Art. 23) Elezione domicilio; Art. 24) Controversie.

IL LOCATORE

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL CONDUTTORE